Archivio giuridico *online* (issn 2282 2828), vol. V, n. 1 2026, pp. 1-22

Gianni Santucci

APPUNTI SUL COMMENTO EDITTALE DI GIULIO PAOLO ALL'*ACTIO PRO SOCIO*[*]

1. Il commento edittale del giurista severiano Giulio Paolo in tema di *societas* fu da me intercettato e sfiorato quasi 30 anni fa nel lavoro monografico su *Il socio d'opera in diritto romano*[1]. Guide fondamentali allora mi furono i contributi di Franz Wieacker[2] e soprattutto quelli, più vicini ai giorni nostri, di Ferdinando Bona[3]. Si tratta di studi dove ci si era interrogati con specifica attenzione sull'ordine palingenetico del commento *ad edictum* paolino in ragione dei suoi contenuti storico-dogmatici e nella sua analisi in confronto con la corrispondente trattazione ulpianea, contenuta nel 31° libro *ad edictum*. Una tale prospettiva metodologica, attenta alla ricostruzione del pensiero e delle opere dei giuristi classici, non era stata estranea alla storiografia romanistica; basti pensare, ad esempio, ad Agostino Poggi, che, in piena temperie interpolazionistica, offrì un quadro dogmatico del contratto di società nel diritto romano classico attraverso una lettura tendenzialmente conservativa delle fonti e attenta alla ricostruzione palingenetica delle opere giurisprudenziali[4] e, soprattutto, a Vincenzo Arangio-Ruiz, nel suo celebre

---

* Contributo sottoposto a valutazione.

[1] G. Santucci, *Il socio d'opera in diritto romano. Conferimenti e responsabilità*, Padova, 1997.

[2] F. Wieacker, *Societas. Hausgemeinschaft und Erwerbsgesellaschaft. Untersuchungen zur Geschichte des römischen Gesellschaftsrechts*, I, Weimar, 1936. Ma si veda anche Id., *Das Gesellschaftverhältnis des klassischen Rechts*, in *ZSS*, 69, 1952, p. 302 ss.

[3] F. Bona, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano, 1973.

[4] A. Poggi, *Il contratto di società in diritto romano classico*, I e II, Torino, 1930 e 1934. Vedi ora la ristampa *Il contratto di società in diritto romano classico*, I-II, con una nota di lettura di G. Santucci, Napoli, 2012.

corso sulla società del 1950[5]. L'interesse al dato palingenetico e alle catene testuali, sebbene con talune autorevoli eccezioni[6], è venuto per lo più scemando nella letteratura successiva, avendo quest'ultima privilegiato piuttosto gli aspetti di contenuto sostanziale nella ricostruzione storico-dogmatica dei tanti profili di studio che ci offre una figura così ampia e generale come la *societas*.

Ritorno ora agli studi di Wieacker e Bona – ma ovviamente non solo a quelli – e alla loro peculiare prospettiva metodologica, nell'ambito di una ricerca complessa che punta, attraverso un esame completo dei testi, ad una ricostruzione critica e ad una edizione commentata di tutti i libri 31-34 *ad edictum* di Paolo[7], dedicati ai contratti di buona fede, e in cui sarà mia cura, appunto, lo studio della scrittura edittale paolina a commento dell'*actio pro socio*.

Come ultimamente ha anche osservato Jolanda Ruggiero[8], sull'opera e la figura di Giulio Paolo[9] si è depositata una recente storiografia di rilievo scaturita nell'ambito del proget-

---

[5] V. Arangio-Ruiz, *La società in diritto romano*, Napoli, 1950.

[6] Per esempio, gli studi di Bona sono stati apprezzati e discussi da M. Talamanca in *Società in generale (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLII, Milano, 1990, p. 838 ss.; quelli di Wieacker da F.S. Meissel in *Societas. Struktur und Typenviefalt des römischen Gesellschaftsvertrages*, Frankfurt a.M.-Wien, 2004, p. 9 ss., ma vedi anche "*Fossile Zeugnisse einer geneinsamen Urform"- Wieackers Beitrag zur Geschichte der Societas*, in *Recht ohne Grenzen Grenzen des Rechts. Europäisches Forum Junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker Graz 1997*, Frankfurt a.M.-Bern-N. York-Paris-Wien, 1998, p. 43 ss.

[7] Ricerca condotta insieme a Sabrina Di Maria, Paolo Ferretti, Marina Frunzio, Giorgia Maragno, Alvise Schiavon e che dovrà confluire in un volume nella collana *Scriptores iuris Romani*, di pubblicazione nel 2026.

[8] I. Ruggiero, *Sulle tecniche e sui metodi di lavoro del Paolo 'minore'*, in *Discussioni sui giuristi romani. A partire dagli* Scriptores iuris Romani, a cura di F. Nasti, G. Santucci, Torino, 2024, p. 171.

[9] Sulla biografia del giurista si veda adesso J. Paricio, *Iulius Paulus*: *libri ad edictum I-XVI*, in *Discussioni sui giuristi romani*, cit., p. 135 s.

to *Scriptores iuris romani*[10] e non solo in quella sede[11]. Fra le tante pieghe e opzioni interpretative in cui si è mossa tale messe dottrinale, è andato via via emergendo un peculiare quadro della personalità scientifica di Paolo che per taluni fondamentali aspetti lo allontana e differenzia da Ulpiano, venendo in qualche modo a ridimensionare quel tralatizio luogo comune di parte di letteratura, specie manualistica, che tendeva ad uniformare fra loro i due Severiani per eccellenza in ragione della loro grande produzione di commentari. Non è questo il luogo per dar conto di ciò[12], credo tuttavia opportuno ricordare – in quanto prodromica e funzionale alle brevi riflessioni che seguiranno – l'intuizione storiografica che vede in Paolo un giurista ancora immerso nel passato, volto al recupero e alla difesa della tradizione del pensiero giuridico anche quella più risalente nel tempo; anche se, come rileva Marina Frunzio a proposito di alcune osservazioni di Massimo Brutti: «il modello della continuità con il passato attraverso il legame con la scienza giuridica sembra trovare così in Paolo la sua più completa espressione in un luogo che, tuttavia, non è costrui-

[10] Si vedano: G. Luchetti et alii, *Iulius Paulus ad edictum libri I-III*, cit.; M. Brutti, *Iulius Paulus. Decretorum libri tres. Imperalium sententiarum libri sex*, Roma-Bristol, 2020; G. Santucci, P. Ferretti, M. Frunzio, A. Schiavon, *Iulius Paulus. Ad Neratium libri quattuor*, Roma-Bristol, 2021; G. Luchetti, M. Beggiato, S. Di Maria, F. Mattioli, E. Pezzato, I. Pontoriero, *Iulius Paulus. Ad edictum libri IV-XVI*, Roma-Bristol, 2022; G. Cossa, *Iulius Paulus. Libri singulares. I. De appellationibus. De conceptione formularum. De concurrentibus actionibus. De excusationum tutelarum. De iure libellorum. De officio adsessorum. De officio praefecti urbi. De officio praefecti vigilum. De officio praetoris tutelaris. De poenis militum. De publicis iudiciis,* Roma-Bristol, 2022; I. Ruggiero, *Iulius Paulus. Ad legem Iuliam et Papiam libri X*, Roma-Bristol, 2023.

[11] Cfr., per esempio, I. Ruggiero, *Ricerche sulle* Pauli Sententiae, Milano, 2017; A.M. Giomaro, *La presenza di Papiniano e Paolo nella formazione giuridica offerta dalle scuole tardo antiche e giustinianee*, in *Studi Urbinati, A-Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche*, 67, 2016, p. 7 ss.; A.M. Giomaro, M.L. Biccari, *Sulle* regulae iuris *fra I e III secolo: Paolo commenta Plauzio*, Palermo, 2022.

[12] Per una prima panoramica si possono compulsare J. Paricio, *Iulius Paulus*, cit., p. 135 ss.; G. Cossa, *Dal* liber singularis *alla personalità di Paolo: un percorso nel* progetto 'Scriptores iuris Romani', in *Discussioni sui giuristi romani*, cit., p. 155 ss.; M. Frunzio, Ad Neratium. *Riflessioni sul commento di Paolo a Nerazio*, *ivi*, p. 163 ss.; I. Ruggiero, *Sulle tecniche*, cit., p. 171 ss.

to dal giurista quale rifugio nostalgico, ma come una "base per fare i conti con il presente"»[13]. Se Paolo appare giurista ancora in costante e pressoché unico dialogo con la dimensione giurisprudenziale, con una sensibilità verso la tradizione giuridica suscitata da «una consapevole scelta culturale di pervenire ad una complessiva organizzazione sistematica del diritto civile»[14]; Ulpiano, dal canto suo, sembra essere fuori dalla dimensione giurisprudenziale, osservata ormai come fenomeno definitivamente concluso da ordinare in un sistema razionale e circostanziato su cui solo la volontà dei vertici dell'amministrazione imperiale può intervenire. Paolo, come scrive efficacemente Cristina Giachi, «sulla scena del potere severiano, incarna il giurista della tradizione, dedito a ricondurre le prassi (e il potere) all'affidabilità delle regole antiche, in perenne dialogo da pari a pari con i giureconsulti del passato e con la loro autorità intellettuale. Non così Ulpiano […] erede di una tradizione rispetto alla quale egli è oramai in un avanposto esterno, proiettato verso una dimensione nella quale i giuristi ritrovano centralità assumendosi la responsabilità della guida rispetto a un potere cui oramai è affidato in via esclusiva il compito di creare nuovo diritto»[15].

Nel confronto con Ulpiano – specialmente, ma non solo, per quanto riguarda le opere di commento all'editto – è stata osservata una seconda e non marginale diversità, che emerge nella verifica delle fonti da loro utilizzate, in altre parole dei giuristi citati. Come è stato dimostrato[16], in Paolo le citazioni dei giuristi sono nettamente inferiori rispetto a quelle ulpianee. Non solo, ma almeno allo stato attuale dell'arte[17], appare nettamente prevalente il richiamo ai giuristi della tarda Repubblica e del

[13] M. Frunzio, Ad Neratium, cit., p. 165.

[14] M. Frunzio, Ad Neratium, cit., p. 165.

[15] C. Giachi, *Cnaeus Domitius Ulpianus. Ad edictum libri I-III*, Roma-Bristol, 2023, p. 49.

[16] Si veda per esempio A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2017, p. 535, nt. 57.

[17] Ragguagli precisi in G. Luchetti, *Paolo e i commentari edittali di epoca severiana: il legame con il passato*, in G. Luchetti et alii, *Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III*, cit., p. 37 ss.; G. Santucci, *Le citazioni di Nerazio negli scritti di Paolo: riflessioni sui criteri quantitativi*, in G. Santucci et alii, *Iulius*

primo Principato-I secolo d.C.; di gran lunga e vistosamente inferiori, le citazioni dei giuristi medio classici o di quelli a lui contemporanei ancora più vicini come se «in Paolo quasi non abbiano […] voce»[18]. In Ulpiano, invece, i giuristi del fine del I secolo e di tutto il II secolo d. C., costituiscono una fonte privilegiata. Non solo, anche sotto il profilo formale e qualitativo dei richiami giurisprudenziali, si può cogliere un'ulteriore differenza fra il *modus citandi* dei due severiani. Ulpiano spesso indica il nome dell'opera da cui trae l'affermazione del giurista evocato. In Paolo tendenzialmente accade il contrario, infatti sono rare le citazioni dell'opera e del libro accanto al giurista menzionato[19].

2. Alla luce di queste necessarie quanto sintetiche premesse, mi concentro ora sulla presentazione di alcuni dati che caratterizzano le citazioni dei giuristi nel commento di Paolo all'*actio pro socio*, in confronto con la corrispondente parte ulpianea, per poi procedere ad una rapsodica verifica testuale del tema delle cause di scioglimento della *societas*, materia che sicuramente costituisce la parte più rilevante sotto il profilo contenutistico di quanto ci residua dal commento edittale paolino.

Venendo al primo punto, si può osservare che Paolo cita 2 volte Servio: in D.17.2.65.8 (*Servius, apud Alfenum*) e in P. Grenfell, II,156 n.107 (*FIRA*, II, 423); 3 volte Proculo: in D.17.2.65 pr., 5; D.17.2.67 pr.; 5 volte Labeone: in D.17.2.65.1-2 e 5; P. Grenfell, II,156 n. 107 (*FIRA*, II, 423); 1 volta Cassio: in D17.2.65.3. Si tratta sempre giuristi di epoca tardo-repubblicana o del primo Principato. Una sola volta si rinviene la citazione di un giurista del II secolo d.C., è il caso di Giuliano, in D.17.2.65.4, mentre nessun giurista coevo a Paolo viene da lui menzionato. Inoltre, Paolo non accompagna pressoché mai il giurista richiamato con la citazione della relativa opera da cui egli attinge. Unica eccezione il richiamo dei *Posteriores* di Labeone in D.17.2.65.5.

Paulus. Ad Neratium libri quattuor, cit., p. 17 s.; G. Luchetti, *Premessa*, in *Iulius Paulus. Ad edictum libri* IV-XVI, cit., p. XI.

[18] G. Luchetti, *Paolo e i commentari edittali di epoca severiana*, cit., p. 46.

[19] Così in particolare G. Luchetti, *Paolo e i commentari edittali di epoca severiana*, cit., p. 48.

Se testiamo questi dati in rapido confronto con la corrispondente parte ulpianea, dobbiamo essere avvertiti che, mentre in Paolo la frequenza delle citazioni è calcolata su un complesso di 171 righe, in Ulpiano la lunghezza di quanto residua dal 31° libro *ad edictum* è decisamente maggiore rispetto a Paolo: la frequenza delle citazioni è da calcolare su 278 righe. Qui vengono citati: 1 volta Servio, Aufidio e Atilicino, sempre in D.17.2.52.18; 1 volta Mela in D.17.2.52.13; 2 volte Cassio in D.17.2.52.12 e 18; 3 volte Sabino in D.17.2.52.18; D.17.2.63 pr. e 9; 7 volte Giuliano, di cui 5 senza citazione dell'opera in D.17.2.52 pr., D.17.2.52.4 e D.17.2.63.9, mentre in altre 2 volte compare il riferimento all'opera il 14° libro dei *Digesta* in D.17.2.63.1 e D.17.2.58.2; 4 volte Celso, sempre con riferimento all'opera il 7° libro dei *Digesta* in D.17.2.52.2 e D.17.2.58 pr-1; 2 volte Marcello, anche qui con richiamo sempre all'opera: il 6° libro dei *Digesta* in D.17.2.26 e il 7° libro dei *Digesta* in D.17.2.63.3; 1 volta Nerazio in D. 17.2.52.16 e 1 volta Pomponio in D.17.2.63.9; infine 4 volte Papiniano, sempre con indicazione dell'opera il 3° libro dei *Responsa* in D.17.2 52.6-9.

In definitiva, Paolo assume come fonte pressoché esclusiva la giurisprudenza dei *veteres* e del primo principato, con la sola eccezione di un richiamo a Giuliano. Ulpiano, invece, mostra un più ampio raggio di citazioni sia per il numero che per le individualità richiamate. Egli non disdegna i giuristi più antichi: sebbene le loro citazioni siano per lo più concentrate in un testo, D.17.2.52.18, in tema di *iniuria iudicis*. Tuttavia, la sua opera si caratterizza per un diffuso richiamo ai giuristi medio classici e anche a lui coevi: 7 volte Giuliano, 4 volte Celso e sempre 4 volte Papiniano, 2 volte Marcello e poi Pomponio e Nerazio e spesso citati con l'indicazione dell'opera. Il dato già osservato nella recente storiografia e appena richiamato viene così ad essere pienamente confermato.

3. Venendo poi ad esaminare nei contenuti il commento paolino all'*actio pro socio*, è agevole rilevare come la parte di gran lunga più ampia e significativa di quanto residua del commento paolino nel Digesto tratti specificatamente dei modi di estin-

zione del contratto di *societas*[20]. Il lungo testo di D.17.2.65 pr.-12, infatti, offre una circostanziata casistica in cui Paolo discute tale materia, di cui qui interessano i §§ 3-12[21]:

> *Diximus dissensus dissolvi societatem: hoc ita est, si omnes dissentiunt. quid ergo, si unus renuntiet? Cassius scripsit eum qui renuntiaverit societati a se quidem liberare socios suos, se autem ab illis non liberare. Quod utique observandum est, si dolo malo renuntiatio facta sit, veluti si, cum omnium bonorum societatem inissemus, deinde cum obvenisset uni hereditas, propter hoc renuntiaverit: ideoque si quidem damnum attulerit hereditas, hoc ad eum qui renuntiavit pertinebit, commodum autem communicare cogetur actione pro socio. quod si quid post renuntiationem adquisierit, non erit communicandum, quia nec dolus admissus est in eo.* 4. *Item si societatem ineamus ad aliquam rem emendam, deinde solus volueris eam emere ideoque renuntiaveris societati, ut solus emeres, teneberis quanti interest mea: sed si ideo renuntiaveris, quia emptio tibi displicebat, non teneberis, quamvis ego emero, quia hic nulla fraus est: eaque et Iuliano placent.* 5. *Labeo autem posteriorum libris scribsit, si renuntiaverit societati unus ex sociis eo tempore quo interfuit socii non dirimi societatem, committere eum in pro socio actione: nam si emimus mancipia inita societate, deinde renunties mihi eo tempore, quo vendere mancipia non expedit, hoc casu, quia deteriorem causam*

[20] Figure giuridiche su cui si è depositata una ricca letteratura con attenzione ai profili ricostruttivi storico-dogmatici che risulta illustrata e compiutamente discussa in M. Talamanca, *Società*, cit., p. 838 ss. A cui si può aggiungere M. Talamanca, *La 'societas'. Corso di lezioni di diritto romano*, edizione postuma a cura di L. Garofalo, Padova, 2012, p. 117 ss.; S. Sciortino, *Ricerche in tema di società questuarie*, Torino, 2019, p. 113 ss.; A. Petrucci, *La flessibilità dello schema societario nell'* exercitio negotiationum *nel diritto romano della tarda Repubblica e del Principato*, in *Legal Roots*, 9, 2020, p. 318 ss.; L. Solidoro, *Vendite di schiavi e* societates venaliciariae, *ivi*, p. 359 ss.

[21] In D.17.2.65 pr.-2 Paolo affronta casisticamente alcuni problemi relativi alle cause di scioglimento *ex actione*, per *venditio bonorum* e per *mors* del socio. Sembra che i compilatori abbiano utilizzato questa porzione del testo paolino per cercare di dare completezza alla classificazione ulpianea presente in D.17.2.63.10 che loro stessi avevano repentinamente troncato con l'inserzione di un testo di Callistrato, D.17.2.64. Ma, come osserva Ferdinando Bona (*Studi*, cit., p. 40), «il disordine che regna certamemte nel fr. 65, se considerato nel suo insieme, non è tale però, che impedisca di cogliere nei §§ 3-12 lo schema tradizionale delle cause di scioglimento».

meam facis, teneri te pro socio iudicio. Proculus hoc ita verum esse ait, si societatis non intersit dirimi societatem: semper enim non id, quod privatim interest unius ex sociis, servari solet, sed quod societati expedit. Haec ita accipienda sunt, si nihil de hoc in coeunda societate convenit. 6. *Item qui societatem in tempus coit, eam ante tempus renuntiando socium a se, non se a socio liberat: itaque si quid compendii postea factum erit, eius partem non fert, at si dispendium, aeque praestabit portionem: nisi renuntiatio ex necessitate quadam facta sit, quod si tempus finitum est, liberum est recedere, quia sine dolo malo id fiat.* 7. *Renuntiare societatem etiam per alios possumus: et ideo dictum est procuratorem quoque posse renuntiare societati. Sed utrum de eo dictum sit, cui omnium bonorum admnistratio concessa est, an de eo, cui hoc ipsum nominatim mandatum est, videamus, an vero per utrumque recte renuntietur? quod est verius, nisi si prohibuerit eum dominus specialiter renuntiare. 8. Item scriptum est posse procuratori quoque meo socium meum renuntiare. Quod Servius apud Alfenum ita notat: esse in potestate domini, cum procuratori eius renuntiatum est, an velit ratam habere renuntiationem igitur is cuius procuratori renuntiatum est liberatus esse videbitur: an autem ipse quoque qui renuntiavit procuratori libereretur, in potestate eius erit, quemadmodum diximus in eo, qui socio renuntiat. 9. Morte unius socii societas dissolvitur. Etsi consensu omnium coita sit, plures vero supersint, nisi in coeunda societate aliter convenerit. nec heres succedit: sed quod ex re communi postea quaesitum est, item dolus et culpa in eo quod ex ante gesto pendet tam ab herede quam heredi praestandum est. 10. Item si alicuius rei societas sit et finis negotio impositus, finitur societas: quod si integris omnibus manentibus alter decesserit, deinde tunc aequatur res, de qua societate coierunt, tunc eadem distinctione utemur, qua in mandato, ut si quidem ignota fuerit mors alterius, valeat societas, si nota, non valeat. 11. Societas quemadmodum ad heredes socii non transit, ita nec ad adrogatorem, ne alioquin invitus quis efficiatur cui non vult, ipse autem adrogatus socius permanet: nam et si filius familias emancipatus fuerit, permanebit socius. 12. Publicatione quoque distrahi societatem diximus. Quod videtur spectare ad universorum bonorum publicationem, si socii bona publicentur, nam cum in eius locum alius succedat, pro mortuo habetur.*

Vorrei portare l'attenzione su D.17.2.65.3, che si apre con «diximus», espressione verbale che il giurista torna a ripetere nel medesimo frammento nei §§ 8 e 12, come a indicare il suo riandare ad una elencazione delle cause di scioglimento espressa in una parte precedente del suo commentario ma che non ci è giunta, mentre i compilatori hanno fatto precedere l'articolata trattazione casistica paolina da una classificazione ulpianea:

> Ulp. 31 *ad ed.* D.17.2.63.10: *societas solvitur ex persona, ex rebus, ex voluntate, ex actione. Ideoque sive homines sive res sive voluntate sive actio interierit, distrahi videtur societas intereunt autem homines quidem maxima aut media capitis deminutione aut morte: res vero, cum aut nullae relinquantur aut condicionem mutaverint, neque enim rei quae iam nulla sit quisquam socius est neque eius quae consecrata publicatave sit, voluntate distrahitur societas renuntiatione.*

Con Ulpiano ci troviamo in una situazione che potremmo dire simmetricamente inversa rispetto a Paolo. Nel primo disponiamo di una elencazione, ma oltre a ciò residua ben poco, come osserva correttamente Mario Talamanca: «l'accennata discussione ulpianea è una prima approssimazione della materia, introduzione ad una trattazione casisistica che non è stata ripresa dai compilatori»[22]; del secondo, in assenza di una classificazione espressa, ci viene offerta una ricca trattazione casistica. Non credo possibile ipotizzare in modo plausibile la scelta compilatoria al riguardo: perché il lungo squarcio paolino fosse sembrato più confacente agli occhi dei compilatori rispetto ad Ulpiano o perché, altrimenti, Ulpiano fosse giunto a loro lacunoso sul punto o per altra ragione. Se, tuttavia, continuiamo a ragionare nell'ottica compilatoria, il ruolo del commento edittale paolino appare complementare rispetto alla centralità dell'opera ulpianea che costituiva l'ordito su cui costruire le trattazioni della *pars edictalis,* ma non certamen-

[22] M. Talamanca, *Società in generale (diritto romano)*, cit., p. 839, nt. 271.

te ancillare, come invece sembra accadere in altri luoghi del Digesto osservati in reciproco confronto[23].

Nonostante in letteratura si sia cercato di conciliare l'ordine delle cause di scioglimento ulpianeo con quello paolino[24], non si può non coglierne l'evidente diversità. Mentre Ulpiano, adottando un criterio fondato sul venir meno di un elemento essenziale del contratto (parti, patrimonio sociale, consenso, protezione giudiziaria), afferma che la società si scioglie *ex persona, ex rebus, ex voluntate, ex actione*; in D.17.2.65.3-12 di Paolo abbiamo invece un diverso paradigma espositivo che, ruotando sulla persona del socio, presenta come cause la *renuntiatio*, la *mors*, la *capitis deminutio* e la *publicatio bonorum*.

Il modello paolino trovò poi corrispondenza in quello tracciato da Erennio Modestino:

> Mod. 3 *reg.* D.17.2.4.1: *dissociamur renuntiatione morte capitis deminutione egestate*[25].

Non solo, ma come è stato osservato da tempo[26], nel comporre la trattazione dei modi di estinzione della società nelle Istituzioni imperiali, i commissari giustinianei procedettero ad «una singolare contaminazione fra il dettato gaiano delle istituzioni e quello paolino dei *libri ad edictum*»[27]:

> I.3.25.4. *Manet autem societas eo usque, donec in eodem consensus perseveraverint: At cum aliquis renuntiaverit societati, solvitur societas. Sed plane si quis callide in hoc renuntiaverit*

---

[23] G. Luchetti, *Paolo e i commentari edittali di epoca severiana*, cit., p. 40; Id., *Premessa*, cit., p. X.

[24] Cfr. per tutti V. Arangio-Ruiz, *La società*, cit., p. 168 ss.

[25] Sul significato di *egestas*, inteso come totale assenza di patrimonio nel socio che aveva subito una *bonorum venditio* si veda da ultimo e in modo assai circostanziato S. Sciortino, *Ricerche in tema di società questuarie*, cit., p. 151 ss, che giunge a sostenerne il carattere interpolatizio.

[26] C. Ferrini, *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, in *Opere*, 2. *Studi sulle fonti del diritto romano*, Pavia, 1929, p. 393. Cfr. anche E. Nardi, *Istituzioni di diritto romano*, B. *Testi* 2, Milano, 1975, p. 146 s.

[27] F. Bona, *Studi*, cit., p. 44.

societati, ut obveniens aliquod lucrum solus habeat, veluti si totorum bonorum socius. Cum ab aliquo heres esset relictus. In hoc renuntiaverit societati, ut hereditatem solus lucrifaceret, cogitur hoc lucrum communicare: si quid vero aliud lucrifaceret, quod non captaverit, ad ipsum solum pertinent: si vero, cui renuntiatum est, quidquid omnino post renuntiatam societatem adquiritur, soli conceditur[28]. 5. *Solvitur adhuc societas etiam morte socii, quia qui societatem contrahit etiam certam personam sibi eligit*[29] *Sed et si consensu plurium societas coita sit, morte unius socii solvitur, etsi plures supersint, nisi in coeunda societate aliter convenerit*[30]. 6. *Item si alicuius rei contracta societas sit et finis negotio impositus est, finitur societas*[31]. 7. *Publicatione quoque distrahi societatem manifestum est, scilicet si universa bona socii publicentur: nam cum in eius locum alius succedit, pro mortuo habetur*[32]. *8. Item si quis ex sociis mole debiti praegravatus bonis suis cesserit et ideo propter publica aut propter privata debita substantia eius veneat, solvitur societas*[33]. *Sed hoc casu si adhuc consentiant in societatem, nova videtur incipere societas*[34].

Non sembra possibile revocare in dubbio che l'ordine classificatorio seguito nelle Istituzioni di Giustiano derivi direttamente dalle Istituzioni di Gaio e dal commento edittale di Paolo, come da quest'ultimo è plausibile ritenere abbia attinto Modestino in D.17.2.4.1[35]. Evidentemente si trattava di un paradigma tradizionale la cui forza continuò a prevalere, nonostante l'affiorare di un diverso modello elaborato o recepito da Ulpiano. Giunti a questo punto appare naturale porsi la questione se lo schema adottato da Paolo per dare un ordine alle differenti cause di scioglimento della *societas* possa essere considerato frutto originale del pensiero del giurista o se egli lo abbia mutuato da una riflessione giurisprudenziale anteriore.

---

[28] Cfr. Gai 3.151.
[29] Cfr. Gai 3.152.
[30] Cfr. D.17.2.65.9.
[31] Cfr. D.17.2.65.10.
[32] Cfr. D.17.2.65.12.
[33] Cfr. Gai 3.154.
[34] Cfr. Gai 3.153.
[35] Diversamente A. Guarino, *Solutio societatis*, in *Labeo*, 14, 1968, p. 155.

In uno studio fondamentale sulle fonti primarie del manuale istituzionale gaiano in tema di *societas*, Ferdinando Bona volse la propria attenzione alle possibili testimonianze parallele e alle fonti che le conservavano e fra queste specialmente il 32° libro *ad edictum* paolino[36].

In 3.151-154 Gaio illustra le cause che portano allo scioglimento della società consensuale. Nell'ordine: *renuntiatio*, morte del socio, *capitis deminutio*, *bonorum publicatio* e *bonorum venditio*[37]. Nelle istituzioni gaiane era quindi già presente ed operante lo schema classificatorio che avrebbe poi guidato Paolo nel disporre la medesima materia.

L'affaccio su un riquadro sinottico può illuminare con maggiore efficacia il medesimo schema che guida le due trattazioni:

CAUSE DI ESTINZIONE DELLA *SOCIETAS*	GAI INSTITUTIONES	*PAULUS*, 32 *AD EDICTUM*
RENUNTIATIO	3.151. Manet autem societas eo usque, donec in eodem consensu perseverant. At cum aliquis renuntiaverit societati, societas solvitur. Sed plane si quis in hoc renuntiaverit societati, ut obveniens aliquod lucrum solus habeat, veluti si mihi totorum bonorum socius, cum ab aliquo heres esset relictus, in hoc renuntiaverit societati, ut hereditatem solus lucri faciat, cogetur hoc lucrum communicare. Si quid vero aliud lucri fecerit quod non captaverit, ad ipsum solum pertinet. Mihi vero, quidquid omnino post renuntiatam societatem adquiritur, soli conceditur.	D.17.2.65.3-6: Diximus dissensus dissolvi societatem: hoc ita est, si omnes dissentiunt. quid ergo, si unus renuntiet? Cassius scripsit eum qui renuntiaverit societati a se quidem liberare socios suos, se autem ab illis non liberare. Quod utique observandum est, si dolo malo renuntiatio facta sit, veluti si, cum omnium bonorum societatem inissemus, deinde cum obvenisset uni hereditas, propter hoc renuntiaverit: ideoque si quidem damnum attulerit hereditas, hoc ad eum qui renuntiavit pertinebit, commodum autem communicare cogetur actione pro socio. quod si quid post renuntiationem adquisierit, non erit communicandum, quia nec

[36] F. Bona, *Studi*, cit., p. 34 ss.

[37] Su questa ultima causa si vedano in specifico le osservazioni di F. Bona, *Studi*, cit., p. 35, nt. 57.

dolus admissus est in eo. 4. Item si societatem ineamus ad aliquam rem emendam, deinde solus volueris eam emere ideoque renuntiaveris societati, ut solus emeres, teneberis quanti interest mea: sed si ideo renuntiaveris, quia emptio tibi displicebat, non teneberis, quamvis ego emero, quia hic nulla fraus est: eaque et Iuliano placent. 5. Labeo autem posteriorum libris scribsit, si renuntiaverit societati unus ex sociis eo tempore quo interfuit socii non dirimi societatem, committere eum in pro socio actione: nam si emimus mancipia inita societate, deinde renunties mihi eo tempore, quo vendere mancipia non expedit, hoc casu, quia deteriorem causam meam facis, teneri te pro socio iudicio. Proculus hoc ita verum esse ait, si societatis non intersit dirimi societatem: semper enim non id, quod privatim interest unius ex sociis, servari solet, sed quod societati expedit. Haec ita accipienda sunt, si nihil de hoc in coeunda societate convenit. 6. Item qui societatem in tempus coit, eam ante tempus renuntiando socium a se, non se a socio liberat: itaque si quid compendii postea factum erit, eius partem non fert, at si dispendium, aeque praestabit portionem: nisi renuntiatio ex necessitate quadam facta sit, quod si tempus finitum est, liberum est recedere, quia sine dolo malo id fiat.

RENUNTIATIO DA PARTE DEL PROCURATORE DEL SOCIO O AL PROCURATORE DEL SOCIO		7. Renuntiare societatem etiam per alios possumus:et ideo dictum est procuratorem quoque posse renuntiare societati. Sed utrum de eo dictum sit, cui omnium bonorum admnistratio concessa est, an de eo, cui hoc ipsum nominatim mandatum est, videamus, an vero per utrumque recte renuntietur? quod est verius, nisi si prohibuerit eum dominus specialiter renuntiare. 8. Item scriptum est posse procuratori quoque meo socium meum renuntiare. Quod Servius apud Alfenum ita notat: esse in potestate domini, cum procuratori eius renuntiatum est, an velit ratam habere renuntiationem igitur is cuius procuratori renuntiatum est liberatus esse videbitur: an autem ipse quoque qui renuntiavit procuratori libereretur, in potestate eius erit, qui socio renuntiat.
MORS DEL SOCIO	3.152. Solvitur adhuc societas etiam morte socii, quia qui societatem contrahit certam personam sibi eligit.	D.17.2.65.9. Morte unius socii societas dissolvitur. Etsi consensu omnium coita sit, plures vero supersint, nisi in coeunda societate aliter convenerit. nec heres succedit: sed quod ex re communi postea quaesitum est, item dolus et culpa in eo quod ex ante gesto pendet tam ab herede quam heredi praestandum est. 10.Item si alicuius rei societas sit et finis negotio impositus, finitur societas: quod si integris omnibus manentibus alter decesserit, deinde tunc aequatur res, de qua societate coierunt, tunc eadem distin-

		ctione utemur, qua in mandato, ut si quidem ignota fuerit mors alterius, valeat societas, si nota, non valeat.
CAPITIS DEMINUTIO (IN PAOLO SUSSEGUENTE ALLA *ADROGATIO E* ALLA *EMANCIPATIO)*	3.153. Dicitur etiam capitis deminutione solvi societatem, quia civili ratione capitis deminutione morti consequatur; sed utique si adhuc consentiant in societatem, nova videtur incipere societas.	D.17.2.65.11. Societas quemadmodum ad heredes socii non transit, ita nec ad adrogatorem, ne alioquin invitus quis efficiatur cui non vult, ipse autem adrogatus socius permanet: nam et si filius familias emancipatus fuerit, permanebit socius.
PUBLICATIO BONORUM	3.154. Item si cuius ex sociis bona publice aut privatim venierint, solvitur societas.	D.17.2.65.12. Publicatione quoque distrahi societatem diximus. Quod videtur spectare ad universorum bonorum publicationem, si socii bona publicentur, nam cum in eius locum alius succedat, pro mortuo habetur.

Del tutto inutile qui ripercorrere pedissiquamente le raffinate e circostanziate analisi che hanno consentito a Ferdinando Bona – nonostante la presenza di talune oggettive incomprensioni e una certa confusione del dettato del lungo frammento 65[38] – di affermare in modo assai convincente la corrispondenza sostanziale e talora argomentativa delle singole cause di scioglimento negli elenchi gaiano e paolino[39]. Basti pensare alla comparazione fra Gai. 3.151 e D.17.2.65.3 in tema di recesso fraudolento, dove la coincidenza fra i due testi nell'esempio offerto, nella soluzione decisa e nella relativa argomentazione appare significativa.

Accertata la complessiva corrispondenza a livello classificatorio e sostanziale fra Gaio e Paolo e volendo comprendere quale pensiero giurisprudenziale abbia ispirato Paolo nell'adottare questo paradigma in tema di cause di scioglimento, ci

[38] F. Bona, *Studi*, cit., p. 46 ss.

[39] Di recente aderiscono all'impostazione di Bona S. Liva, «*Eleganter Pomponius scripsit frustra hoc convenire». Riflessioni sul «pactum ne intra certum tempus societate abeatur»*, in *RDR*, 16-17, 2016-2017, p. 1 s.; S. Sciortino, *Ricerche in tema di società questuarie*, cit., p. 153, nt. 46.

si potrebbe porre una prima e forse ovvia domanda: Paolo ha attinto direttamente da Gaio? Ad una risposta affermativa in letteratura si è opposto l'argomento dell'assenza di citazioni di Gaio da parte dei giuristi a lui posteriori, da cui arguire ulteriormente l'ignoranza della opera stessa presso questi giuristi, specie nelle grandi opere di giuristi come Ulpiano e Paolo, caratterizzate da numerosi richiami di giuristi precedenti[40]. Non è questo il momento di aprire un'inevitabilmente lunga digressione circa la letteratura che si è depositata sulla personalità di Gaio. Com'è noto, l'assenza di citazioni nella giurisprudenza medio-classica e tardo-classica è stata spiegata in ragione della possibile origine provinciale del giurista; altrimenti è stato detto che i giuristi conoscevano l'opera gaiana ma non la utilizzarono perché di carattere elementare o perché sotto il profilo scientifico non apprezzata[41].

Sono dell'opinione, tuttavia, che non si possa così rigidamente escludere una conoscenza diretta di Paolo dell'opera gaiana. Se si vuole ragionare in modo obiettivo, credo che dalla mancanza di citazioni di un'opera o di un giurista non si possa dedurne meccanicamente anche la mancata conoscenza dell'opera. Del resto, nella storiografia si è andata sostenendo, e di recente autorevolmente ribadito[42], l'effettiva circolazione e la conoscenza in età severiana delle opere di Gaio. Addirittura Tony Honoré ha creduto di ipotizzare una più diretta relazione di influenza di Gaio su Paolo, rispetto a quella fra Gaio e Ulpiano[43].

Indipendentemente da ciò, rimane comunque da valorizzare, seguendo anche in questo caso Ferdinando Bona[44], la cita-

---

[40] Così F. Bona, *Studi*, cit., p. 45, nt. 22.

[41] In argomento per tutti L. Lantella, *Le istituzioni di Gaio come modello pragmatico*, in *Il Modello di Gaio nella formazione del giurista (Atti del convegno torinese 4-5 Maggio 1978), in onore del Prof. Silvio Romano*, Milano, 1981, p. 73 ss.

[42] A. Schiavone, *Ius*, cit., p. 545, nt. 8, con opportuni riferimenti alla letteratura anteriore; Id., *Un manifesto e i suoi modelli*, in J.L. Ferrary, V. Marotta, A. Schiavone, *Cnaeus Domitius Ulpianus. Institutiones De censibus*, Roma-Bristol, 2021, p. 58.

[43] T. Honoré, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford, 2002², p. 137.

[44] F. Bona, *Studi*, cit., p. 46 ss.

zione di Cassio in Paolo – si legge infatti in D.17.2.65.3 «Cassius scripsit» – che costituisce il perno per avanzare la plausibile ipotesi che «possano essere stati, in primo luogo, i *libri iuris civilis* di Cassio a fornire a Paolo, in una con l'intelaiatura delle cause risolutive della società consensuale, anche la sostanza di alcune conclusioni»[45]. Tale opera avrebbe costituito la fonte comune che avrebbe ispirato sia Gaio che Paolo, sebbene fra loro indipendenti; del resto è ragionevole ritenere – e nello specifico Ferdinando Bona lo ha dimostrato con dovizia di argomenti[46] – che pure Gaio si rifacesse a Cassio o, comunque, ad una tradizione di conio cassiano-sabiniana.

Quindi appare acquisito che Paolo, nel suo commento edittale all'*actio pro socio*, facesse riferimento anche ad una tradizione civilistica. Del resto, la materia della società consensuale, se trovava posto nei libri *ad edictum* in virtù della presenza dell'*actio pro socio*, era trattata nelle opere del sistema civilistico come testimoniano i *XVIII libri iuris civilis* di Q.M. Scevola[47] e i *III libri iuris civilis* di Sabino[48]. Né si deve dimenticare che il commento paolino all'*actio pro socio* si apre con il richiamo alla *societas omnium bonorum*[49], prototipo civilistico, con la quale con probabilità principiava la trattazione *De societate* nei *libri iuris civilis* di Sabino[50] e sempre la *societas omnium bonorum* era il modello ancora assorbente e predominante nella trattazione civilistica di Quinto Mucio[51].

Appare quindi assa fondata la constatazione che Paolo nei suoi libri *ad edictum* in sede di trattazione dell'*actio pro socio* non abbia attinto ad opere dedicate espressamente al com-

---

[45] F. Bona, *Studi*, cit., p. 60.

[46] F. Bona, *Studi*, cit., p. 46 ss.

[47] Cfr. da ultimo E. Stolfi, *Commento Iuris civilis libri XVIII*, in J.L. Ferrary, A. Schiavone, E. Stolfi, *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma, 2018, p. 327 ss.

[48] Cfr. R. Astolfi, *I Libri tres iuris civilis*, Padova, 2001², p. 236 ss.

[49] D.17.2.1.pr.-1: *Societas coiri potest vel in perpetuum, id est dum vivunt, vel ad tempus vel ex tempore vel sub condicione.* 1. *In societate omnium bonorum omnes res quae coeuntium sunt continuo communicantur.*

[50] Cfr. R. Astolfi, *I Libri tres iuris civilis*, cit., p. 241.

[51] Cfr. G. Santucci, *La «magna quaestio» in Gai 3.149*, In *Index*, 42, 2014, p. 339; E. Stolfi, *Commento Iuris civilis libri XVIII*, cit., p. 328, nt. 738.

mento all'editto[52]. Ciò non deve stupire, è noto, infatti, che le diverse forme letterarie presentavano «tra loro affinità e parentele»[53] e i giuristi, pur adottando un determinato modello espositivo nella loro trattazione, non si ponevano limiti nell'utilizzare opere giurisprudenziali strutturate su altri paradigmi letterari o che trattavano materie differenti e non erano «certo vincolati a richiamare solo opinioni espresse in lavori della medesima tipologia di quella in cui la citazione è compiuta»[54]. Il dato è acquisito in letteratura[55] e la palingenesi leneniana offre molti esempi in argomento[56]. Inoltre l'osmosi fra tradizione civilistica e opere di commento all'editto era favorita dal fatto che nel corpo dell'editto pretorio, probabilmente fin dalla sua origine, ma sicuramente a partire dalla redazione giulianea, erano inserite le formule di azioni civili, su cui si era depositata da tempo una consolidata letteratura civilistica.

L'esposizione delle cause di scioglimento della *societas* appare più una ampia digressione teorico-concettuale che la testimonianza di un commento lemmatico in senso stretto ancorato al dettato delle formule e delle varie clausole edittali, modello letterario a cui ci ha spesso abituati Ulpiano, il quale, inoltre, si muoveva con visione sistematica nell'ambito di un progetto organico di '*restatement*'[57]. Ad essa ben si attagliano le parole di Bernardo Albanese che sempre a proposito del 32° libro *ad edictum* paolino, ma in tema di mandato, osserva come l'opera paolina intendesse «costituire un'organica esposi-

---

[52] Per una nozione di genere edittale e, più in generale, di genere letterario si veda D. Mantovani, *Gli esordi del genere letterario* ad edictum, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del seminario*, a cura di D. Mantovani, Torino, 1996, p. 62, nt. 5.

[53] Così M. Bretone, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, 1987, p. 279.

[54] Così E. Stolfi, *Fra «Kunstgeschichte» e «Künstlergeschichte». Il problema dei generi letterari*, in *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla* Palingenesia iuris civilis *agli* Scriptores iuris Romani, a cura di A. Schiavone, Torino, 2017, p. 62.

[55] Si veda per tutti, F. D'Ippolito, *Saggi di storia della storiografia romanistica*, Napoli, 2009, p. XXVIII ss.

[56] F. Bona, *Studi*, cit., p. 61 s.

[57] Così A. Schiavone, *Ius*, cit., p. 535, nt.57.

zione del contratto di mandato, più sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale»[58], lasciando «intravedere chiaramente una struttura non fondata sullo schema di un'analisi delle formule, bensì sullo schema di un'esposizione generale del negozio di mandato»[59].

Un'ulteriore differenza più specifica che tende ad allontanare l'esposizione paolina da quella corrispondente ulpianea giunge dal confronto fra le loro ipotetiche ricostruzioni palingenetiche. Circa Ulpiano, Otto Lenel è in grado di offrire un'ordine di assegnazione dei frammenti all'interno delle singole parti della formula[60] e da tale proposta non differisce, se non parzialmente quella presentata da Franz Wieacker[61]. Per entrambi gli studiosi, Ulpiano sembra aver trattato delle cause di scioglimento in appendice, dopo la menzione della formula proposta nell'editto contro l'erede del socio.

Venendo poi a Paolo, Lenel sembra rinunciare ad una vera e propria ricostruzione, riproducendo i frammenti nell'ordine in cui si trovano nel titolo del Digesto 17.2. È Wieacker che tenta una ricostruzione palingenetica del commento edittale paolino a livello ipotetico, collocando la trattazione delle cause di scioglimento nella *intentio*, diversamente da quello pensato per Ulpiano.

Anche qui un semplice quadro sinottico può aiutare nella comprensione delle differenze ipotizzate, tenendo conto che, almeno a partire dalla redazione giulianea, dell'*actio pro socio*, essendo *actio in ius concepta*, era proposta nell'editto del pretore solo la *formula*, senza clausola edittale. Pertanto il commento edittale dei giuristi principiava con la *demonstratio*, seguiva l'*intentio* e poi la *condemnatio* a cui era connesso il c.d. *beneficium competentiae*:

---

[58] B. Albanese, *«Iudicium contrarium» e «ignominia» nel mandato* [1970], ora in *Scritti giuridici*, I, Palermo, 1991, p. 966.

[59] B. Albanese, *«Iudicium contrarium»*, cit., p. 965.

[60] Cfr. O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, II, Leipzig, 1889, p. 625 ss.; Id., *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig, 1927[3], p. 297 ss.

[61] F. Wieacker, *Societas*, cit., p. 64 ss.

FORMULA	secondo LENEL ULP. 31° *AD EDICTUM*	secondo WIEACKER PAUL.32° *AD EDICTUM*
DEMONSTRATIO	D.17.2.5 D.17.2.20 D.17.2.33 D.17.2.44 D.17.2.52 pr.	D.17.2.1 D.17.2.3 D.17.2.13 D.17.2.70
INTENTIO	D.17.2.52.1-2 D.17.2.49 D.17.2.26 D.17.2.52.3-18 D.17.2.52.4 (=D.17.2.61) D.17.2.24	D.17.2.65 pr.-16 D.17.2.67 pr.-2
CONDEMNATIO (BENEFICIUM COMPETENTIAE)	D.17.2.63 pr. -7	D.17.2.67.3
DE ACTIONE IN HEREDEM SOCII PROPOSITA	D.17.2.63.8-9	
SOCIETAS QUEMADMODUM SOLVATUR	D.17.2.63.10 D.17.2.58 pr.-1 D.17.2.58.2 D.27.3.6 D.17.2.58.3	

In definitiva sembra buona congettura quella del Wieacker, peraltro condivisa da Bona[62], che pone le cause di scioglimento della *societas* nella sede del commento all'*intentio*. Essa pare confortata sicuramente da un dato: quello relativo a tutta la discussione paolina, prima imperniata sul recesso doloso di tradizione sabiniano-cassiana – presente anche in Gaio – e, a seguire, quella pertinente al recesso intempestivo. Questa trattazione casistica non era finalizzata a sottolineare lo scioglimento della società in quanto effetto tipico di tale causa, quanto a verificare piuttosto i limiti che imponeva l'*oportere ex fide bona* – presente nella *intentio* dell' *actio pro so-*

[62] F. Bona, *Contributi alla storia della 'societas universorum quae ex quaestu veniunt' in diritto romano*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, I, Torino, 1968, p. 439 s.; Id., *Studi*, cit., pp. 67, 74 e 99, nt. 37.

cio – alla responsabilità del socio recedente. La *fides bona* non giocava solo un ruolo essenziale nel sanzionare la forma del recesso doloso – sempre nel 32° libro *ad edictum* Paolo aveva scritto «*fides bona contraria est fraudi et dolo*»[63] – ma anche nel circoscrivere ed evidenziare il recesso obiettivamente intempestivo in quanto «incompatibile, alla stregua della *fides bona*, con un più stretto impegno di cooperazione, volto alla realizzazione dell'oggetto sociale»[64].

[63] D.17.2.3. In argomento G. Santucci, *Fides bona e societas: una riflessione*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese*, III, a cura di L. Garofalo, Padova, 2003, p. 360 ss.; di recente e sinteticamente P. Lambrini, *Il ruolo della* fides *nei fenomeni aggregativi in Roma antica*, in *Legal Roots*, 8, 2019, p. 348 ss.

[64] Così P. Cerami, *Impresa e* societas *nei primi due secoli dell'Impero*, in *AUPA*, 52, 2007-2008, p. 118 s. Ampiamente sul recesso intempestivo da ultimo S. Sciortino, *Ricerche in tema di società questuarie*, cit., p. 113 ss., mentre in sintesi A. Arnese, Societas. *Idee e assetti d'interesse nell'esperienza giuridica romana*, Napoli, 2021, p. 22 s.

Gianni Santucci, Appunti sul commento edittale di Giulio Paolo all'*actio pro socio*

Il contributo ha come scopo l'analisi dei frammenti del 32 libro del commentario *ad edictum* di Paolo, in cui il giurista severiano aveva trattato le principali cause di estinzione del contratto di società (*societas consensu contracta*). Dopo un breve raffronto con la corrispondente parte del commentario ulpianeo *ad edictum*, l'autore cerca di identificare le prime fonti del pensiero paolino (i *libri iuris civilis* di Cassio e le Istituzioni di Gaio), seguendo gli studi di Franz Wieacker e di Ferdinando Bona.

Parole chiave: Giulio Paolo, commentari *ad edictum*, cause di estinzione della società.

Gianni Santucci, Notes on Julius Paul's Commentary *ad edictum* on the *actio pro socio*

This contribution aims to analyse the surviving fragments of the 32 book of Paul' commentary *ad edictum* in which the severian jurist dealt with the principal causes of termination of contract of partnership (*societas consensu contracta*). After a brief comparison with the correspondent part of the Ulpian'commentary *ad edictum*, the Author seeks to identify the first sources of Paul' thought (the *libri iuris civilis* of Cassius and the Institutes of Gaius), following the studies of the scholars Franz Wieacker and Ferdinando Bona.

Key words: Julius Paul, commentary *ad edictum*, causes of termination of partnership.